

TRIBUNALE CIVILE DI GROSSETO

R.G. n. 97/895 / G.O.T. Dr.ssa R. Passavanti

Comparsa conclusionale

ORIGINALE

per: Curatela del Fallimento Biemme Costruzioni s.n.c. di Bardi & Milani, in persona del curatore Rag. Daniele Moretti, con studio in Grosseto, Via D. Chiesa n.56, in forza di decreto autorizzativo del G.D. del 2.10.2003, rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata in Grosseto, Via Scrivia nr.7, presso lo studio dell'Avv. Claudio Marconi, convenuta;

contro: Falzea Bruno, elettivamente domiciliato in Grosseto, Via Ginori nr.26, presso lo studio dell'Avv. Marco Carollo, attore;

e nei confronti di: Giorgio Pellegrini s.a.s., elettivamente domiciliata in Grosseto, Vicolo del Duomo nr.3, presso lo studio dell' Avv. Alessandro Antichi, terza chiamata in causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con l'atto di citazione notificato in data 17.07.1997, l'attore instaurava un giudizio civile avanti il Pretore di Grosseto contro la Biemme Costruzioni s.n.c. di Bardi & Milani, chiedendo, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "Piaccia all'Ill.mo Sig Pretore di Grosseto, ogni contraria istanza disattesa e reietta, per le causali tutte dedotte, condannare la Biemme Costruzioni s.n.c. di Bardi & Milani, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del sig. Falzea Bruno, della somma di £.8.000.000 (Euro 4.131,66) salvo il più o il meno di giustizia, a titolo di spese per l'eliminazione dei vizi d'opera per cui è causa, oltre al risarcimento dei danni subiti dall'attore ex art.1668 c.c., nella misura che verrà ritenuta di giustizia. Il tutto entro il limite massimo di competenza del Giudice adito. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa".

Costituitasi in giudizio la società convenuta chiedeva ed otteneva di chiamare in causa la Giorgio Pellegrini s.a.s. dalla quale pretendeva di essere garantita.

Costituitasi, altresì, la terza chiamata, la causa veniva istruita, venendo espletate prove per testi e CTU, sino alla udienza del 4.10.2001 allorché veniva dichiarata interrotta una prima volta ex art. 301 c.p.c.

Una volta riassunta, all'udienza del 21.3.03 la causa veniva nuovamente dichiarata interrotta per intervenuto fallimento della Biemme Costruzioni snc (dichiarato dal Tribunale di Grosseto con sentenza del 5.12.2002).

Alla curatela veniva pertanto fatta notificare istanza ex art.303 c.p.c. per la prosecuzione del giudizio, recante in calce il provvedimento di fissazione dell'udienza del 9.12.03, rinviata d'ufficio al 19.12.03.

Previa autorizzazione del Giudice Delegato ai Fallimenti del Tribunale di Grosseto si costituiva pertanto in giudizio la curatela del fallimento che insisteva per la reiezione delle domande attrici, facendo rilevare che la domanda volta ad ottenere la condanna della Curatela era affetta da improcedibilità non potendo la procedura subire condanna a fare o pagare alcunché all'attore, e dunque dovendosi seguire il predeterminato iter di ammissione dei crediti al passivo fallimentare, stante, ove la domanda non fosse stata mantenuta nell'ambito del mero accertamento, la sopravvenuta incompetenza del giudice adito prima della dichiarazione di fallimento, nonché l'infondatezza nel merito non essendo applicabili alla fattispecie né le norme di cui all'art. 1668 c.c. non trattandosi di appalto, né quelle di cui agli art. 1490 e segg. c.c. applicabili solo alla ai vizi della cosa venduta, essendo il Falzea al momento del promuovimento dell'azione mero promittente l'acquisto.

All'udienza del 14.01.2005 il Giudice ammetteva, su richiesta dell'attore, la prosecuzione della prova per l'escussione dei testi già in precedenza ammessi ed all'udienza dell'8.04.2005 venivano infatti sentiti i signori Mario Martini, Raffaele

Iavarone, Antonio Sacco, Alfio Martucci e Vittorio Biagetti; alla udienza del 10.06.2005 deponeva il teste Massimo Sanna, mentre all'udienza del 18.11.2005 il Geom. Mauro Cocco ed all'udienza del 27.1.2006 la sig.ra Galati Silvia. All'udienza del 21.4.2006 veniva fatto presente da parte attrice che si potevano acquisire gli atti della causa R.G. nr.831/2002 nella quale la Biemme Costruzioni prima e la Cuatela fallimentare poi avevano convenuto la Pellegrini Giorgio s.a.s. ottenendone la condanna per la fornitura di parquet tarlato.

All'udienza del 20.10.2006 il Giudice ammetteva la produzione dei documenti in questione a seguito di istanza ex art.184 bis c.p.c. e all'udienza del 9.2.2007 si dava atto della impossibilità di addivenire ad una conciliazione.

Pertanto all'udienza del 18.05.2007 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.

CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA

“Voglia il Tribunale adito, in via preliminare dichiarare la propria incompetenza funzionale a decidere la presente controversia successivamente all'intervenuto fallimento della società convenuta. Nel merito respingere tutte le domande attrici per infondatezza in diritto dell'azione proposta. Vinte le spese”.

FATTO E DIRITTO

La causa è stata trattenuta in decisione dovendosi per la verità decidersi della competenza funzionale del giudice adito prima della dichiarazione di fallimento della società convenuta ed avanti al quale il processo è stato riassunto. Se è pur vero che potrebbe la questione afferire ad un problema di distribuzione degli affari all'interno del medesimo ufficio giudiziario e non involgere una questione di competenza (stante la non costituzione presso il tribunale adito di una sezione fallimentare) deve anche rammentarsi la circolare n.25138/03 del C.S.M. che al

paragrafo 58.4 dispone che il Giudice Onorario non può sostituire il Giudice togato in materia societaria e fallimentare.

Strettamente donnesso con quanto appena detto va anche rilevato che l'attore, non potendo per ragioni di rito modificare le proprie domande, nel rassegnare le conclusioni ha ribadito la domanda di condanna della curatela al pagamento in suo favore di una somma di denaro. Non avendo pertanto limitato la cognizione del giudice adito al mero accertamento della sussistenza dei propri diritti (e dunque in ipotesi del proprio credito) la domanda dovrà certamente respingersi in quanto improcedibile. Si rimanda sul punto a quanto già argomentato al riguardo da questa difesa in comparsa di costituzione richiamando la giurisprudenza ivi già riportata.

Passando al merito deve anche evidenziarsi come controparte nelle proprie conclusioni abbia ribadito l'applicazione dell'art. 1668 c.c.: ed anch per tale ragione la domanda dovrà essere respinta nessun contratto di appalto essendo mai intercorso tra le parti.

Per giunta *"Il promissario non può valersi della disciplina relativa alla garanzia dei vizi della cosa venduta (art. 1490 c.c.) o di quella di cui all'art. 1497 c.c., relativa alla garanzia per mancanza di qualità della cosa venduta, le quali presuppongono la conclusione del contratto definitivo e sono estranee al contratto preliminare, che ha per oggetto non un dare, ma un facere (l'obbligo di concludere un contratto successivo e definitivo di compravendita), in ordine al quale quelle garanzie non trovano giustificazione"* (Cass.civ. n.16969/2005).

Appare pertanto non superabile nella fattispecie il principio stabilito dalla già richiamata pronuncia delle Sezioni Unite (n.720/1985) tenuto pealtro conto che lo stesso attore ha effettivamente promosso un giudizio ex art. 2932 c.c. avanti questo

stesso Tribunale (con atto di citazione notificato il 30.05.1994), tuttora pendente in grado di appello. (*Corte di Appello di Firenze – nr.2006/A/02249 – Coll. 1 Sez. - G.Rel. Dr. A. Chiari*).

Una chiara conferma di tale univoco orientamento giurisprudenziale è stato peraltro recentemente ribadito proprio in fattispecie di promessa di vendita di immobile da costruire: *“La Corte di Cassazione ha già altre volte riconosciuta l'autonomia della domanda di riduzione del prezzo, avendo affermato che il promissario acquirente può chiedere contestualmente contro l'inadempiente promittente venditore, l'esecuzione in forma e specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo e la riduzione del prezzo, ma può anche pretendere soltanto la diminuzione del corrispettivo e, in caso di accoglimento di quest'ultima domanda, procedere alla stipulazione del contratto di compravendita per il minore prezzo fissato dal Giudice, o se vi sia il dissenso della controparte, agire giudizialmente nei suoi confronti per ottenere la pronuncia di cui all'art. 2932 del codice civile (sent. n. 5615 del 1996.cfr.n. 15958 del 2000)”*.


Ed ancora: *“L'art. 2932 cc offre un rimedio specifico contro il rifiuto della parte di stipulare il contratto definitivo, ma non esaurisce la tutela della parte adempiente secondo i principi generali dei contratti a prestazioni corrispettive. Ne discende che quando l'immobile oggetto del preliminare venga realizzato con vizi o difformità che, come nella specie, non lo rendano oggettivamente diverso per struttura e funzione, rispetto a quanto previsto nel preliminare medesimo, ma incidono solo sul suo valore, il promissario acquirente non è vincolato all'alternativa tra l'agire per la risoluzione del preliminare o l'accettazione senza riserve della cosa viziata o difforme, ma può esperire l'azione di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo, a norma del citato articolo, e chiedere contestualmente e cumulativamente l'accertamento delle eventuali difformità e la*

condanna del promittente alla loro eliminazione in via specifica o per equivalente (riduzione del prezzo o pagamento della spesa occorrente). E la pronunzia del giudice assume in tal caso la funzione di un legittimo intervento riequilibrativo delle contrapposte prestazioni, rivolto ad assicurare che l'interesse del promissario acquirente alla sostanziale conservazione degli impegni assunti non sia eluso da fatti ascrivibili al promittente venditore (cfr. Cass. S.U. sent. n. 1720-85, sez. 2 n. 11126-90, n. 118-92, n. 5615-96, n. 9560-97)" (Cass.civ. n.15958/2000).

Ai fini delle spese occorre infine far rilevare che la curatela non ha svolto domande nei confronti della Giorgio Pellegrini s.a.s., peraltro chiamata in causa prima del fallimento.

Si insiste pertanto affinché siano accolte le precisate conclusioni.

Grosseto, 16/8/2007


Avv. Claudio Marconi

